



Comune di Fondi

(Provincia di Latina)



PIANO UTILIZZAZIONE ARENILI

Regolamento Per la Gestione del Demanio Marittimo

Gennaio 2020

INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Concessione
- Art. 4 Contenuti della Concessione
- Art. 5 Durata della Concessione
- Art. 6 Facoltà di rilascio di concessioni di breve durata
- Art. 6- bis – Rilascio di Autorizzazioni temporanee
- Art. 7 Canoni demaniali marittimi
- Art. 8 Pagamento del canone e dell'imposta regionale
- Art. 9 Cauzioni
- Art. 10 Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico -ricettive
- Art. 11 Attività edilizie sul demanio marittimo
- Art. 12 Spiaggia libera
- Art. 13 Pulizia degli arenili
- Art. 14 Diritti di istruttoria
- Art. 15 Aree demaniali marittime assentite in concessione
- Art. 16 Subingresso
- Art. 17 Affidamento a terzi attività oggetto della concessione
- Art. 18 Revoca- decadenza della concessione
- Art. 19 Commercio itinerante su aree demaniali marittime
- Art. 20 Attività di noleggio di attrezzature per la balneazione su aree demaniali marittime
- Art. 21 Istruttorie relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi per fenomeni di erosione e
ripascimento naturale o artificiale.
- Art. 22 Vigilanza e sanzioni
- Art. 23 Ordinanza balneare
- Art. 24 Disciplina dei prezzi
- Art. 25 Pubblicità dei prezzi
- Art. 26 Rinvii
- Art. 27 Commissione di valutazione
- Art. 28 Modifiche al presente regolamento
- Art. 29 Disposizioni comuni
- Art. 30 Destagionalizzazione
- Allegati I
- Allegati II

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza comunale in materia di demanio marittimo, secondo le vigenti norme in materia.

Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo così come individuato nella cartografia del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID) e sostituiscono quanto già approvato con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 30.06.2014.

Art. 2 – Definizioni

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e 28 e 29 del Codice della Navigazione.

Il tratto territoriale rientrante nelle competenze gestionali del Comune, con esclusione delle aree demaniali marittime identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, meglio individuate nella cartografia del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA).

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

<<finalità turistico ricreative>> le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali.

<<aree scoperte>> le aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile.

<<opere ed impianti di facile rimozione>> quelli le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di compagno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale.

Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno - costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

<<opere ed impianti di difficile rimozione>> quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:

costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;

costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;

opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

<<pertinenze demaniali>> a termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale.

Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

<<piccoli natanti da spiaggia>> piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.

<<scuola di vela>> qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile e di tavole a vela "windsurf" e "kitesurf" e che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione. Sono rappresentate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale, ovvero nel loro statuto, e siano affiliate alle rispettive Federazioni nazionali; munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

Art.3 – Concessione

La concessione è il provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo degli arenili ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.

La concessione è rilasciata dal Dirigente dell'ufficio Demanio e sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.

L'atto è iscritto al repertorio dell'apposito registro comunale delle concessioni demaniali marittime ed è soggetto, a cura e spese del concessionario, a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente dell'ufficio Demanio, o suo delegato, e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

Art.4 – Contenuti dell'atto di concessione

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione;
- Lo scopo e la durata della concessione;
- La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione, in particolare, la misura esatta dell'occupazione in mq indicando le superfici suddivise per area scoperta, area occupata da impianti di facile rimozione, area occupata da impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali marittime, pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e produzione di beni e/o servizi;
- Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- L'imposta regionale sul canone L.R. n. 02/2013;
- Le eventuali condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- Le generalità e il domicilio del concessionario;
- Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Art. 5 – Durata delle concessioni

La Legge 15.12.2011 n. 217, (Legge Comunitaria 2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2012, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. In particolare, viene novellato il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 494/93, prevedendo che, le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata da 6 a 20 anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. La legge 17/12/2012 n. 221 (Legge di Stabilità 2013), prevede che tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2009, aventi finalità turistico - ricreativo, lacuali e fluviali, sportive, destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, sono prorogate al 31 dicembre 2020. Nelle more di revisione del quadro normativo in materia di concessioni demaniali marittime, le nuove concessioni demaniali marittime, avranno una durata di anni 6 a partire dall'effettiva immissione in possesso dell'area concessa e, comunque, fino e non oltre al 31 dicembre 2020.

Art. 6 – Facoltà di rilascio di concessioni di breve durata

Al sol fine di organizzare sulle aree demaniali marittime eccezionali eventi sportivi o ricreativi di promozione turistica dell'intero litorale, il Comune ha facoltà di procedere al rilascio di concessioni per l'utilizzo dell'arenile di breve durata esclusivamente in favore di enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione compreso quello necessario per l'allestimento delle strutture e per la rimessione in pristino.

Gli enti interessati dovranno presentare apposita domanda da cui si evidenzia la finalità di promozione turistica, l'eccezionalità dell'evento ed i tempi necessari per lo svolgimento allegando il programma dettagliato.

E' fatto divieto, con il rilascio di concessione di breve durata al concessionario, di utilizzare l'arenile per offrire servizi di noleggio di attrezzature per bagnanti a qualsiasi titolo.

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio, previa pubblicazione all'albo pretorio della domanda e relativa istruttoria positiva, rilascia la concessione per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della manifestazione che non potrà comunque eccedere dieci giorni consecutivi, compresi i tempi necessari per l'allestimento delle strutture e per la rimessione in pristino, salvo eventuali manifestazioni organizzate da enti pubblici che per la loro unicità possono derogare al limite di giorni dieci.

Lo stesso ente non potrà richiedere più concessioni consecutive dal cui accoglimento si supererebbe il limite suindicato.

In caso di richieste concomitanti dovrà essere privilegiato l'ente che non ha già ottenuto una concessione nella stessa stagione balneare.

Al fine di preservare e salvaguardare l'ecosistema marino, in tutte le aree del Demanio Marittimo, non sono autorizzate quelle manifestazioni o eventi sportivi che:

- a) comportino movimentazione di sabbia;
- b) presentino un potenziale rischio di inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo.

Qualora le manifestazioni, comportano l'installazione di strutture di facile rimozione oppure l'uso in esclusiva di un tratto di arenile, è dovuta la corresponsione del canone demaniale determinato dal Comune.

Art. 6- bis – Rilascio di Autorizzazioni temporanee e di breve durata

1. E' consentita, previa rilascio di apposita autorizzazione, l'occupazione e l'uso temporaneo delle aree libere del demanio marittimo, nonché del mare territoriale e delle eventuali pertinenze demaniali marittime per le seguenti finalità quali:

- a) fini di uso pubblico e/o di pubblico interesse, connessi a manifestazioni sportive o musicali, attività di intrattenimento di carattere ludico ricreativo e di spettacolo quali: feste padronali, giochi d'acqua, fiere, manifestazioni e spettacoli viaggianti, anche con limitate attività commerciali connesse esclusivamente all'evento autorizzato, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) ampliamento temporaneo delle aree assegnate in concessione verso le aree libere del demanio marittimo (*in senso parallelo alla linea di battigia*) nel caso di forte riduzione dell'arenile in concessione, (così come definito all'art. 21) documentate con materiale fotografico e/o nella forma richiesta dal competente ufficio tecnico. Tale ampliamento è consentito esclusivamente garantendo il permanere dell'intera superficie in concessione prevista nell'atto originale che non può essere superata. Resta sempre consentita, a richiesta del concessionario, la riduzione dell'area in concessione e /o dell'ampliamento in senso perpendicolare alla linea di battigia;
 - c) autorizzazioni, ai concessionari, per l'installazione nello specchio acqueo antistante di giochi gonfiabili;
2. La durata dell'occupazione temporanea di cui al comma 1 avviene con la seguente modalità e limiti di durata:
- per le finalità di cui alla lettera a) la durata massima dell'occupazione non potrà superare i 30 gg complessivi nell'arco dell'anno solare, di cui 15 giorni ricompresi nella stagione balneare ed i successivi 15 gg. fuori dalla stagione balneare, ivi compresi i tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi; al medesimo richiedente possono essere autorizzate una o più iniziative nell'arco dell'anno solare purché la durata complessiva non superi comunque i termini richiamati. Per le colonie, in considerazione della riconosciuta finalità pubblica, è consentiti derogare ai 15 gg di occupazione, fino comunque ad un massimo di 30 gg.
 - per le finalità di cui alla lettera b) la durata dell'occupazione è consentita fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la temporanea riduzione dell'arenile e conseguentemente il temporaneo ampliamento, ed è autorizzata anno per anno;
 - per le finalità di cui alla lettera c) la durata dell'occupazione è consentita esclusivamente per la singola stagione balneare per il quale si rimanda alle prescrizioni di utilizzo allegate al regolamento;
3. Chiunque intenda occupare temporaneamente zone del demanio marittimo con le modalità del presente articolo deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando l'apposito modello, e fornendo la documentazione elencata nel presente articolo al comma 5.
4. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Fondi il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento (artt.4-5 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
- L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.
5. Le istanze dovranno essere corredate, salvo ulteriori integrazioni, dalla seguente documentazione:
- Copia documento d'identità;
 - Autorizzazione all'esercizio attività di spettacolo viaggiante;

- Iscrizione al Registro Società Sportive, disposizioni e attribuzioni statutarie, delibera organo collegiale con indicazioni cariche, da produrre con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile contro terzi (RCT/RCO) con l'appendice di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Fondi da parte della Compagnia Assicuratrice;
 - Planimetria –in scala 1:100 - delle aree demaniali marittime richieste in utilizzo temporaneo con l'individuazione di ogni singola tipologia di occupazione;
 - Lista delle singole occupazioni suddivise per tipologia (senza fini di lucro, commerciale ed espositivi, ecc.) ed individuabili nella planimetria di cui sopra;
 - Scheda rilevazione dati anagrafici;
 - Autodichiarazione iscrizione CCIAA, se iscritta o statuto dell'associazione sportiva ecc.;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa ai incarichi pendenti;
 - Deposito cauzionale il cui importo e le modalità di versamento verranno comunicate dal Comune di Fondi, in alternativa, la costituzione di una fideiussione assicurativa o bancaria di pari importo con scadenza non inferiore ai tre mesi;
 - Documentazione attestante la corresponsione del canone demaniale, **che in ogni caso è sempre dovuto**, per l'occupazione dei beni demaniali richiesti, calcolato in base ai dati dichiarati dal richiedente (durata, superficie totale occupata e tipologia delle occupazioni) in conformità alla tabella canoni in vigore nell'anno in corso;
 - Adeguata documentazione tecnica che certifichi la corrispondenza alle norme statiche e di sicurezza delle tensostrutture e altri allestimenti, ove previsti nell'occupazione, anche in caso di eventuali condizioni meteo avverse concomitanti (vento) in riferimento alla loro collocazione nel sito prescelto;
 - Autorizzazioni di legge rilasciate dal Comune di Fondi e dalle altre Amministrazioni/Autorità competenti, se dovute, ai fini del corretto svolgimento delle attività svolte secondo le normative vigenti.
6. Il soggetto autorizzato al termine del periodo di occupazione temporanea autorizzato, dovrà provvedere alla messa in pristino dello stato dei luoghi, provvedendo ad eseguire un'accurata pulizia dell'arenile, spazzatura e lavaggio delle stesse con particolare cura ad eventuali versamenti di prodotti inquinanti.
7. Al termine della fase istruttoria l'ente per le tipologie temporanee di cui al presente articolo, rilascerà apposita autorizzazione, se completa della documentazione richiesta, nei successivi 15 gg.
8. L'atto di autorizzazione per l'occupazione di aree demaniali o la gestione di attività annesse ad aree demaniali già concesse, essendo a carattere temporaneo/provisorio e condizionato a specifici usi connessi allo svolgimento di attività di cui al punto 1) del presente articolo, non è soggetto a registrazione come previsto dalle vigenti normative.
9. Al fine di preservare e salvaguardare l'ecosistema marino, in tutte le aree del demanio marittimo non possono essere autorizzate quelle manifestazioni e/o eventi sportivi che:
- Comportino movimentazioni di sabbia;
 - Presentino un potenziale rischio di inquinamento dell'arenile e/o dello specchio acqueo.
10. Le autorizzazioni per l'occupazione di specchio acqueo fronteggianti le concessioni demaniali per l'installazione dei corridoi di lancio sono sempre consentite, ad eccezione dei corridoi di lancio

per attività di Kite-surf, le quali sono consentite esclusivamente per le concessioni di carattere sportivo. Si rappresenta che l'area in concessione, fronteggiante il corridoio di lancio, dovrà sempre essere lasciata libera, senza il montaggio di qualsiasi attrezzatura balneare (ombrelloni, lettini etc.) per tutta la profondità della stessa, al fine di garantire ogni eventuale operazione di manovra e/o salvataggio.

11. Gli accessi al mare devono essere sempre lasciati liberi.

Art. 7 – Canoni demaniali marittimi

Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero. La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, così come meglio specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - III Sezione – Adunanza del 21 Settembre 2011. Per quanto non indicato nel paragrafo precedente, si adottano i criteri codificati allegati alla modulistica ministeriale D1.

Art. 8 – Pagamento del canone e dell'imposta regionale

Il pagamento del canone relativo all'annualità in corso va effettuato entro la data del 15 settembre di ciascun anno, così come stabilisce l'art. 12-bis, comma 1 del Testo del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la Legge di conversione del 23 Giugno 2014, n. 89, che recita: "Art. 12-bis Canoni delle concessioni demaniali marittime 1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'art. 03, comma 1, lettera b), del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, donati a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno".

La prima rata del canone e dell'imposta regionale, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo, calcolato sulla base dell'aggiornamento dovuto.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

Il mancato pagamento di due annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

Il mancato pagamento di due annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a enti pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse viene fissato il canone ricognitorio quale mero

riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9 – Cauzioni

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone. Nel caso di concessioni aventi finalità turistico ricreativa, per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. - F.I.B.A ecc.), la cauzione è restata in via generale, previa dichiarazione della stessa organizzazione, attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

In questo caso il concessionario dimostra la propria affiliazione all'organizzazione di categoria.

L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Art. 10 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricreative

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano di utilizzazione degli arenili (P.U.A.) del Comune di Fondi approvato con delibera di Consiglio Comunale del 27 marzo 2013 n. 11, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 23 aprile 2013 e delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2017 in attuazione del regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016 nonché dal presente Regolamento che sostituisce quanto già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2014 e dall'atto di concessione.

Le aree demaniali possono essere attribuite in concessione tenuto conto dell'art 11 del Discipline Tecnico del P.U.A., il quale condiziona l'indizione del bando di assegnazione alla previa individuazione e realizzazione di accessi pubblici o di uso pubblico a servizio del tratto di arenile oggetto do concessione.

A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento (allegato II) di un bando pubblico che definisca: le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili.

I criteri potranno essere scelti in funzione della tipologia dell'area da assegnare in concessione.

Il suddetto bando dovrà essere reso noto nelle forme previste in materia di appalti pubblici.

Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e saranno esaminate da apposita commissione, nominata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, composta da 3 membri scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale o personale esterno che abbiano competenze in materia di Demanio Marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo.

La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascun'area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.

La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte depositandole presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva la graduatoria.

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio comunica, nei successivi trenta giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo classificato di ciascun'area o della singola area messa a bando, la comunicazione comprenderà inoltre la richiesta, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia previsto la realizzazione di strutture soggette a permesso di costruire, entro il termine massimo di trenta giorni, della documentazione integrativa atta al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

La documentazione completa di cui all'allegato I, è sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa dal Dirigente dell'Ufficio Demanio nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14/ter della legge n. 241/1990 come modificato dall'articolo 11 della legge n. 340/2000, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza;

Non sono ammesse divisioni di concessioni demaniali tali da scindere la parte commerciale dallo stabilimento balneare.

Sono escluse dalle procedure di evidenza pubblica le concessioni che il Comune intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.

Art. 11 – Attività edilizie sul demanio marittimo

Il concessionario che è risultato aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica deve munirsi di tutti i pareri, autorizzazione, permessi, nulla osta, per l'esecuzione delle opere ivi consentite dall'atto di concessione.

L'atto legittimante l'occupazione e utilizzo del bene demaniale, ovvero la concessione demaniale marittima riveste carattere pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo.

Nell'atto di concessione, sarà inserita una clausola risolutiva espressa che prevedrà; in caso mancato ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. per ratificazione delle opere previste nell'atto di concessione, la caducazione del titolo concessorio.

L'aggiudicatario sopra menzionato, dovrà presentare la documentazione necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta di altri enti e per il rilascio del titolo abilitativo edilizio finale, entro 90 giorni dal rilascio della concessione demaniale marittima previa la revoca della stessa.

Art. 12 - Spiaggia libera

Il Comune si riserva tramite bando, di destinare e/o attrezzare le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purchè ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone.

Negli arenili liberi in cui non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune predispone adeguata segnaletica plurilingue, da posizionare in luoghi ben visibili, con riportata la seguente frase: “**Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di servizio di salvataggio**”.

Art. 13 - Pulizia degli arenili

Fermo restando la competenza del concessionario a mantenere pulite le aree adiacenti la loro concessione, come previsto dal disciplinare tecnico del PUA, nel caso in cui le aree suddette vengano concesse dall'Amministrazione per l'attività di noleggio di ombrellone, sdraio, lettini e simili, le operazioni di pulizia e salvamento sono garantite dal titolare dell'attività soprarichiamata. La pulizia delle aree deve avvenire giornalmente tra le ore 19:00 e le ore 07:00, con la differenziazione dei rifiuti.

Art.14 – Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.

A ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.

Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art. 15 – Aree demaniali marittime assentite in concessioni

Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico - ricreativi, è consentita previa comunicazione da parte del concessionario all' Ufficio Demanio Marittimo:

- la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, purché poggiati ai suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione;
- il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali;
- l'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia;
- l'uso dell'arenile in concessione per lo svolgimento di manifestazioni ricreative e/o serate danzanti, indicando i giorni e l'eventuale installazione di strutture minimali di facile rimozione;
- l'uso di mezzi di trasporto, finalizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle merci ed al montaggio e smontaggio delle strutture prefabbricate, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza balneare.

Sia la fascia di arenile - per un'ampiezza massima di 5 metri dalla battigia - che la zona di spiaggia – di larghezza congrua - che dallo sbocco pubblico o ad uso pubblico conduce alla battigia, devono essere sempre sgombero, allo scopo di:

- consentire il libero transito e un ordinato deflusso;
- agevolare l'accesso dell'utenza alla spiaggia libera contigua alla concessione;
- permettere le operazioni di soccorso in mare e sulla spiaggia

Ai bagnini di salvataggio è fatto obbligo di garantire, all'interno delle aree in concessione e nelle zone antistanti, il rispetto di quanto disposto ed a tale proposito essi rivestono pertanto la qualifica di "incaricati di pubblico servizio" con tutto ciò che questo comporta.

Tale qualifica è attribuita anche al personale di salvamento, in possesso di idoneo brevetto, in servizio sulle spiagge libere

Art. 16 - Subingresso

In ottemperanza ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati in seguito, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa è motivo di decadenza della concessione.

In deroga al disposto dei precedenti comma è consentito il sub ingresso nei seguenti casi:

- in caso di morte del concessionario, come disposto dall'articolo 46, comma2,Cod.,previa verifica tecnica ed economica dell'ente concedente sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante che ne deve fare richiesta entro 6 mesi con obbligo di fornire la seguente documentazione necessaria a supporto dell'istanza:
 - il certificato di morte e gli atti ereditari

- la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, D.lgs. 163/2006) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del D.lgs. n. 163/2006);
- a favore dei parenti di primo o di secondo grado;
- ai concessionari demaniali marittimi in attività da almeno dodici anni, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo secondo le disposizioni di legge.

Art. 17 – Affidamento a terzi attività oggetto della concessione

Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, è motivo di decadenza della concessione.

In deroga al disposto dei precedenti comma è consentito l'affidamento, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché delle attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa nei casi in cui la richiesta:

- è di durata non superiore a un anno motivata in base ad esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee (tale regola è da intendersi una tantum);
- è presentata da concessionari demaniali marittimi in atti vite da almeno dodici anni.

L'aspirante affidatario deve dimostrare e di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività sia di ordine generale (come elencati all'articolo 38, D.lgs. 163/2006) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati agli articoli da 39 a 42 del D.lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 53 bis della L.R. 13 del 6 agosto 2007, comma 3, i comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica sia ai fini del rilascio di nuove concessioni, che nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.

Art. 18 – Revoca –Decadenza della Concessione

I provvedimenti adeguatamente motivati di revoca e decadenza delle concessioni sono adottati dal Dirigente del Settore Demanio Marittimo ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 06/08/2007 n. 13 e secondo le procedure degli art; 47 e 48 del Codice della Navigazione Regio Decreto 30/03/1943, n. 327 nonché dell'Art 26 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione Decreto del Presidente della Repubblica 15/02/1952 n. 328.

In caso di revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse non riconducibili a fatto del concessionario o, per quanto riguarda la concessione di aree del demanio marittimo, in caso di contrasto sopravvenuto con il piano di cui all'art.46 della legge regionale 06/08/2007 n. 13, il comune, su richiesta del concessionario, può rilasciare al medesimo, qualora fosse disponibile sul litorale di propria competenza una concessione equivalente per estensione, in conformità al suddetto piano.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) per mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissate dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dal bando, dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b), al concessionario può essere accordate una proroga.

Prima di dichiarare la decadenza l'Amministrazione comunale fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.

Art. 19 – Commercio itinerante su aree demaniali marittime

Il commercio itinerante sul demanio marittimo viene disciplinato nell'ordinanza balneare di cui al successivo art.23.

L'attività di commercio itinerante non è comunque consentita all'interno delle aree demaniali marittime in concessione a terzi e può essere svolta sugli arenili liberi da persone che dichiarino all'Amministrazione Comunale ed all'Autorità Marittima la propria intenzione di svolgere tale attività, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

- che tale esercizio non costituisca un ostacolo per la libertà di transito sulla linea di battigia, disturbo o turbativa ai bagnanti, crei situazioni di pericolo per la sicurezza nonché limitazione per le attività balneari;
- il pubblico riconoscimento dell'esercente secondo modalità stabilite.

Art. 20 – Attività di noleggio di attrezzature per la balneazione su aree demaniali marittime

L'attività di noleggio di attrezzature per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini e simili), può essere svolta in arenili liberi individuati dall'amministrazione comunale previo partecipazione all'avviso pubblico e successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione.

Chi esercita l'attività di noleggio ha l'obbligo del pubblico riconoscimento secondo le modalità stabilite dall'ordinanza balneare.

L'attività può essere esercitata a condizione che:

- l'eventuale noleggio di attrezzature per la balneazione avvenga giornalmente e su richiesta;
- non sia effettuata la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature;
- le attrezzature vengano poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- le attrezzature non possono essere depositate, neanche in via temporanea o per breve periodo, su aree libere del demanio marittimo, se non per la fruizione diretta da parte del cliente;
- l'attività di noleggio venga effettuata durante le ore di balneazione;
- vengano posizionati e ricollocati tempestivamente - nell'eventualità che siano divelti - a cura del noleggiatore, nella spiaggia in cui viene esplicata l'attività e nei varchi pubblici di accesso all'arenile in questione, almeno n. 2 (due) cartelli ben visibili - redatti in plurilingue - recanti la seguente dicitura **"Accesso e spiaggia libera e non in concessione- Noleggio di attrezzature da spiaggia a richiesta"**.

In caso di comportamento illecito da parte di chi esercita l'attività di noleggio di attrezzature balneari, l'Amministrazione Comunale e/o l'Autorità marittima dovrà disporre la sospensione dell'attività da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 25 giorni.

Nell'eventualità che tale comportamento venga reiterato per due volte nell'arco della stagione balneare, sarà prevista la decadenza della convenzione.

Resta impregiudicate la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge. E' fatto divieto ai titolari di concessioni di effettuare il servizio di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.

Art. 21 – Istruttorie relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi per fenomeni di erosione e ripascimento naturale o artificiale

Qualora l'area già assentita in concessione si riduca, a seguito di fenomeni erosivi il concessionario ha facoltà di richiedere la riduzione del canone demaniale per la superficie minore occupata, effettuando formale richiesta per consentire all'Ufficio Demanio Marittimo di effettuare tempestivamente le opportune verifiche.

Qualora l'area già assentita in concessione risulti ridotta di almeno il 30% della superficie, a seguito di particolari fenomeni di erosione, può essere consentita la variazione di ampiezza della stessa. L'eventuale modifica dell'originario titolo concessorio, dovrà essere comunque corrispondente alla superficie erosa, a condizione che rimangano porzioni di arenili liberi in relazione all'affluenza di bagnanti.

Qualora le aree demaniali marittime assentite in concessione per il mantenimento di stabilimenti balneari siano interessate da fenomeni di ripascimento naturale o artificiale, si dovrà operare come di seguito.

Fermo restando il principio di non autorizzare ampliamenti e/o diminuzioni del fronte mare assentito nell'ultimo titolo concessorio rilasciato, e di quelli individuati nei P.U.A. (Piano Utilizzazione degli Arenili), la maggior superficie di arenile derivante dall'aumento della profondità verso il mare determinata dal ripascimento deve comportare un ampliamento dell'area demaniale in concessione fino ai 05 (cinque) metri dalla battigia, da disciplinare mediante licenza suppletiva da inserire nel titolo concessorio, in essere, previa la corresponsione del maggior canone dovuto.

L'occupazione della maggior superficie, allo scopo di evitare contenziosi con gli organi di controllo, potrà avvenire dalla data della formale richieste all'Ufficio Demanio Marittimo.

L'autorizzazione sarà pertanto rilasciate con efficacia, anche ai fini del maggior canone dovuto, dalla data dell'istanza.

Art. 22 – Vigilanza e Sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune, il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli Artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e la decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 del Cod. Nav.

Art. 23 – Ordinanza Balneare

L'Ordinanza di Balneazione è l'atto del Dirigente dell'Ufficio Demanio che detta le disposizioni da attuare per l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione.

I contenuti dell'Ordinanza della balneazione attengono:

- alla determinazione del periodo di attività delle strutture balneari turistico ricreative;
- alle prescrizioni sulle attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina del loro svolgimento;
- alla disciplina generale delle aree in concessione di qualunque genere;
- alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere;
- alla disciplina del commercio sulle aree demaniali e sugli arenili comunali attigui.
- alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongono di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.

L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia, da irrogarsi da parte dei rilevatori.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre copia della Ordinanza Balneare in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare.

Art. 24 - Disciplina dei prezzi

I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità dal primo giorno di apertura della stagione balneare e fino alla chiusura della stessa come fissato nelle ordinanze balneari.

Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, provvede alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione.

Nel caso vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista.

Per le nuove concessioni ovvero nei casi in cui si verifica, nel corso dell'anno, il subingresso nella concessione la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

Art. 25 - Pubblicità dei prezzi

È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

art. 26 - Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

art. 27 – Commissione di valutazione

Le domande presentate saranno valutate da una apposita commissione all'uopo costituita secondo le disposizioni vigenti in materia.

art. 28 - Modifiche al presente regolamento

L'allegato I, che specifica la documentazione necessaria per ogni tipologia di istanza, è aggiornabile, qualora intervengano modificazioni al vigente quadro normativo che comportino una revisione della documentazione necessaria, mediante provvedimento del Dirigente dell'Ufficio demanio.

art. 29 - Disposizioni comuni

E' consentito lasciare sull'arenile, al termine della stagione balneare, esclusivamente le strutture di sottofondazione degli stabilimenti, sempre se di difficile rimozione così come stabilito nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22/2009 e comunque che non fuoriescano dal piano dell'arenile oltre cm. 20/100. Tale attestazione di opera di difficile rimozione dovrà essere certificata da tecnico abilitato. Le opere di difficile rimozione, mantenute sul demanio, dovranno essere messe in sicurezza ed opportunamente schermate e saranno soggette al pagamento del canone per l'intero anno. Inoltre il concessionario sarà tenuto a stipulare apposita polizza a garanzia per eventuali danni.

Art. 30 – Destagionalizzazione

1. La Regione Lazio ha introdotto l'istituto della destagionalizzazione delle attività turistico ricreative in concessione sul demanio marittimo inserendo l'art. 52 bis nella L.R. n. 13/2007 e l'art. 18 del nuovo regolamento regionale (Regolamento 12 agosto 2016 n. 19) di disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 485 del 04/08/2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio n. 65 del 16 agosto 2016), in attuazione art. 7 L.R. 26 giugno 2015, n. 8;
2. La destagionalizzazione è consentita, a richiesta del concessionario, dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno;
3. I titolari di concessione demaniale aventi finalità turistico-ricreative, inerenti a stabilimenti balneari, che intendono estendere la durata annuale dell'esercizio delle attività previste dal titolo concessorio possono presentare specifica istanza da presentare ogni anno entro il 30 settembre.

4. La destagionalizzazione comporta l'obbligo per il concessionario di provvedere all'apertura della struttura balneare. Il concessionario dovrà presentare un programma di attività, correlato di orari e modalità di utilizzo e di apertura della struttura balneare, per lo svolgimento delle attività connesse, con indicazione delle giornate settimanali e mensili di utilizzo;
5. Sono fatte salve le giornate di intensa perturbazione metereologica nelle quali, per ragioni di sicurezza, le strutture stesse devono restare chiuse;
6. Oltre all'attività secondarie di somministrazione per ristorazione e bar dovrà essere assicurata nelle ore indicare al punto 4 l'installazione sull'arenile di almeno una fila di ombrelloni con relativi arredi (sdraio e/o lettini) che saranno utilizzati solo per uso di elioterapia, escludendo tassativamente la possibilità della balneazione, con l'obbligo di esporre quindi la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura. Dovranno essere posizionati nell'arenile in concessione minimo 2 cartelli in materiale resistente alle intemperie riportanti la dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO", la stessa dovrà essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena, russo ed araba;
7. E' fatto obbligo dei titolari di provvedere alla sistematica e regolare pulizia dell'arenile in concessione per tutto il periodo della destagionalizzazione. **Per l'utilizzo dell'arenile nel periodo di destagionalizzazione è dovuto il pagamento aggiuntivo del canone demaniale marittimo e dell'imposta regionale. Il concessionario è altresì obbligato al pagamento dei tributi comunali aggiuntivi nella misura dovuta;**
8. Al fine di attivare la destagionalizzazione il concessionario dovrà attenersi alle presenti disposizioni:
 - L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ai titolari di una concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative;
 - L'autorizzazione è annuale e non potrà eccedere la durata della concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative prevista dalla normativa statale vigente in materia;
 - i concessionari devono specificare al momento della presentazione dell'istanza e, successivamente qualora lo stessi sia oggetto di variazione, il periodo di apertura e chiusura della propria struttura con le modalità di cui al comma 4 o 5 del presente articolo;
 - Qualsiasi modificazione precedentemente autorizzata dal Comune di Fondi dovrà essere oggetto di nuova istanza da parte dell'operatore balneare, la quale darà luogo all'attivazione di un nuovo procedimento autorizzatorio;
 - Rispetto alle attività di balneazione, i concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono obbligati al rispetto delle disposizioni precettive nazionali e regionali in materia e al rispetto della vigente ordinanza balneare, adottate dal Comune di Fondi e dalla Capitaneria di Porto competente;
 - I concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono obbligati a consentire opere e lavori pubblici sull'arenile qualora ritenute necessarie dall'Amministrazione pubblica competente (es. attività di ripascimento ecc. ecc.);
 - **I concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative assumono la piena e diretta responsabilità per danni provocati alle proprie strutture, fisse e mobili, che possano derivare da eventi atmosferici, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi tipologia di responsabilità, diretta ed indiretta;**
 - I concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative autorizzati sono obbligati a presentare le necessarie dichiarazioni relative alle obbligazioni tributarie locali presso il Dipartimento Finanziario dell'Ente;
 - Le imposte e tasse erariali e regionali saranno paramtrate all'effettivo periodo di apertura della struttura oggetto di concessione e autorizzazione;
 - Vanno acquisite nel procedimento amministrativo di destagionalizzazione tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta e/o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio compete ad altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Regione Lazio Area Economia del Mare, Capitaneria di Porto, AUSL, ecc.), autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni Culturali, acquisizione del titolo edilizio del Settore comunale Urbanistica ed Edilizia da acquisire anche mediante Conferenza dei Servizi;

ALLEGATI**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER OGNI TIPOLOGIA DI ISTANZA**

Ogni istanza deve essere redatta sullo specifico modello ministeriale, scaricabile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it, e prodotta sia in formato cartaceo che in formato digitale attraverso l'applicativo DO.RI. scaricabile dal medesimo sito.

La documentazione sotto elencata rappresenta la documentazione minima necessaria. È facoltà dell'amministrazione richiedere eventuale documentazione integrativa in base alla complessità della pratica in esame

Allegato I

Richiesta di autorizzazione di accesso al demanio per vendita ambulante	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - copia del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche
	4 - copia di un documento di identità in corso di validità
	5 - nel caso che il richiedente sia cittadino di un paese non membro della Unione Europea, copia autenticata del permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata della stagione balneare.
Richiesta di autorizzazione per l'accesso al demanio con mezzi meccanici	1 - istanza
	2 - due marche da bollo
	3 - planimetria che individui l'area interessata ed il percorso da effettuare
	4 - copia di un documento di identità in corso di validità
	Ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria
Richiesta di autorizzazione per l'affidamento in gestione	1 - istanza redatta su modello ministeriale D6
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese istruttoria
	4 - copia di un documento di identità in corso di validità
	5 - dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità dell'affidatario
Richiesta di autorizzazione per occupazione temporanea di aree del demanio marittimo	1 - istanza redatta su modello ministeriale D1
	2 - due marche da bollo
	3 - ricevuta di pagamento delle spese istruttoria
	4 - dichiarazione sostitutiva di certificato antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità
	5 - elaborati grafici che individuino l'area interessata e le eventuali strutture temporanee da installare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica

Richiesta di autorizzazione al subingresso	1 – istanza redatta su modello ministeriale D4
	2 - tre marche da bollo
	3- ricevuta di pagamento delle spese istruttoria
	4 – dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia alla quale va allegata copia di documento di identità in corso di validità del subentrante/cointestatario
Richiesta di autorizzazione al Posizionamento di arredi	1 – istanza
	2 - due marche da bollo
	3- ricevuta di pagamento delle spese istruttoria
	4- elaborati grafici che individuino l'area interessata e gli arredi da posizionare, accompagnata da documentazione fotografica e relazione tecnica
Richiesta di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione	1 – istanza redatta su modello ministeriale D3
	2 - due marche da bollo
	3- ricevuta di pagamento delle spese istruttoria
	4- progetto delle opere da realizzare accompagnato da relativa relazione tecnica e documentazione fotografica –
	5 – dichiarazione di conformità edilizia ed urbanistica
	6- rilievo georeferenziato, fornito anche sotto forma di file .dwg
Richiesta di nuova concessione demaniale	<ul style="list-style-type: none"> - istanza redatta su modello ministeriale D1; - due marche da bollo; - Ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria; - Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato; - Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 - Inoltre in formato vettoriale (dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss Boaga A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale; - Planimetria della zona scala 1:2000; - Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto; - Piano finanziario di investimento e di ammortamento; - Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi; - Indicazione degli standard minimi che si intendono assicurare

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE		PUNTEGGIO
1	Valorizzazione e tutela ambientale del progetto da valutarsi relativamente a: - Elementi strutturali (utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - Aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico); - Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela;	Fino a punti 20
2	Valutazione degli standards dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che ponga a disposizione del pubblico al fine di ampliare le forme di fruizione dell'area)	Fino a punti 10
3	Disponibilità strutture accessorie (servizi igienici, tav. calda, self-service-ristorante, palestra, piscina)	Fino a punti 20
4	Impegno per la manutenzione di aree pubbliche anche non strettamente collegate all'uso del bene demaniale;	Fino a punti 5
5	Valutazione del progetto gestionale anche in relazione alla creazione di nuova occupazione giovanile e delle categorie svantaggiate** ;	Fino a punti 30
6	Disponibilità di parcheggio;	Fino a punti 10
7	Particolare offerte a categorie protette, associazioni, enti no profit, presenti nel territorio comunale	Fino a punti 5

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ARENILE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE		PUNTEGGIO
1	Attività ludiche (area attrezzate per giochi e sport)	Fino a punti 20
2	<i>Scuola di surf e/o windsurf</i>	Fino a punti 10
3	<i>Scuola di imbarcazioni vela</i>	Fino a punti 10
4	<i>Scuola di sub</i>	Fino a punti 10
5	Valutazione del progetto gestionale anche in relazione alla creazione di nuova occupazione giovanile e delle categorie svantaggiate** ;	Fino a punti 30
6	Disponibilità di parcheggio;	Fino a punti 10
7	Particolare offerte a categorie protette, associazioni, enti no profit, presenti nel territorio comunale	Fino a punti 5
8	Migliore organizzazione del servizio di salvataggio	Fino a punti 2
9	Affiliate Federazioni sportive	Fino a punti 3

NOTE:

**Nel caso di partecipanti al bando classificati con lo stesso maggiore punteggio, si procede a licitazione privata, in aumento, sul canone demaniale.*

***Ai sensi del Reg. CE n. 2204/02 lett. f)*

PRESCRIZIONI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA GONFIABILI

- a) l'intero perimetro dello specchio acqueo interessato dal posizionamento dei giochi gonfiabili dovrà essere opportunamente delimitato con cima galleggiante regolarmente intervallata da boe di segnalazione di colore rosso o bianco;
- b) tutte le strutture da posizionare all'interno della zona di mare in parola dovranno essere conformi e rispondenti alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza ed utilizzate nel quadro specifico di una piano di valutazione dei rischi redatto a cura dell'esercente, prima dell'esercizio dell'opera, tenuti presenti i termini di impiego previsti dal costruttore e le effettive condizioni di contesto;
- c) le strutture gonfiabili dovranno essere rispondenti alle relative norme di conformità dei materiali anche in termini di sicurezza, ed essere posizionate alla profondità prevista dal costruttore nella scheda tecnica ed ancorate a regola d'arte, avendo cura di ricoprire/interrare agli ancoraggi fino al piano di calpestio, in maniera tale da non provocare potenziali ostacoli/pericoli ai bagnanti e agli utilizzatori dell'impianto e comunque rendendo noto la loro presenza anche con l'apposizione di cartelli monitori;
- d) l'utilizzo dei giochi in questione dovrà avvenire nei termini previsti dal costruttore e nel rigoroso rispetto del limite massimo numerico di utilizzatori, nonché di carico della struttura che comunque prima della messa in opera dovrà essere provvisto di collaudo a norma;
- e) come previsto, quotidianamente, ovvero in presenza di condizioni meteo marine avverse, le strutture dovranno essere sgonfiate e rimosse dall'ancoraggio per ricoverarle a terra negli appositi depositi;
- f) dovrà essere individuato un responsabile che soprintenda a qualsiasi operazione allo specchio acqueo dedicati ai "giochi in mare";
- g) è fatto divieto assoluto di eseguire tuffi/lanci dalle opere galleggianti se non in relazione alle specifiche funzionalità dell'opera attrattiva, segnalato con l'installazione di apposito cartello plurilingue (italiano, francese, inglese e tedesco) anche sulla pedana, riportante la dicitura "ACCESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE AUTORIZZATO – DIVIETO DI TUFFI/LANCI";
- h) tutto lo specchio acqueo interessato dai "giochi in mare" dovrà essere costantemente presidiata, negli orari di funzionamento, da un adeguato e dedicato servizio di assistenza bagnanti, al di fuori di quello previsto dal piano di salvataggio asservito agli stabilimenti balneari, con personale in possesso di idoneo brevetto in regolare corso di validità, e che vigili anche sul corretto utilizzo e incolumità delle persone e ciò in maniera tale da assicurare la vigilanza di tutti i versanti (N.S.E.W.) dell'opera anche con ausili dedicati in grado di intervenire nel più breve tempo possibile;
- i) il personale in servizio di assistente bagnanti deve indossare l'apposita tenuta di colore rosso, o rosso e giallo recante la scritta "SALVATAGGIO" per essere facilmente individuabile da chiunque e dovrà essere munito di un mezzo nautico adeguato (ed esclusivamente dedicato al parco acquatico) per il celere spostamento dell'eventuale infortunato sulla battigia;
- l) sulla battigia dovrà essere posizionato un cartello plurilingue (almeno italiano, francese, inglese e tedesco) indicante l'uso ed i relativi divieti ed i limiti di accesso, avuto riguardo delle norme di sicurezza di impiego dei giochi, come previsto dalla relativa scheda tecnica della casa costruttrice;
- m) dovrà essere adottata ogni possibile precauzione ed accorgimento tecnico, anche di tipo manutentivo, atta ad evitare potenziale pregiudizio alla pubblica incolumità derivante dal mantenimento delle strutture allestite, anche imputabili al verificarsi di eventuali condizioni meteorologiche avverse;
- n) munirsi di apposita polizza assicurativa, per eventuali danni a persone e/o cose;
- o) il responsabile dei giochi acquatici ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima gli incidenti verificatisi sul demanio e nello specchio acqueo interessato dalla stessa struttura;
- p) allo scadere dell'autorizzazione si dovrà sgomberare a proprie spese lo specchio acqueo occupato, asportando ogni manufatto e impianto ad esso asservito, lasciandolo in pristino stato, procedendo, altresì ad una verifica dei fondali interessati dai sistemi di ancoraggio ed in presenza di buche provvedere al loro livellamento o in alternativa, limitatamente agli ancoraggi, gli stessi dovranno essere segnalati con apposite boe di colore rosso;
- q) dovranno essere osservate tutte le prescrizioni impartite dalle altre Amministrazioni interessate nel procedimento, in ordine al rispetto di ogni altra disposizione normativa e regolamentare;